

AGEVOLAZIONI | Obblighi informativi delle imprese in merito a contributi pubblici ricevuti. Comunicazione entro il 31 dicembre 2021. In assenza, sanzioni dal 1° gennaio 2022

scritto da Marcella Villano | Dicembre 28, 2021



Ricordiamo che, nel corso dell'iter di conversione del Decreto-legge Riaperture, è stata approvata una norma che – limitatamente all'anno 2021 – proroga al 1° gennaio 2022 le sanzioni previste dalla legge n. 124 del 2017 per l'inosservanza degli obblighi informativi in materia di erogazioni pubbliche (art. 11-sexiesdecies della legge 17 giugno 2021, n. 87, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52).

La disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche introdotta, come sopra citato, con la legge per il mercato e la concorrenza del 2017 ([Legge 4 agosto 2017, n. 124](#)) con decorrenza 1/1/2018 e successivamente modificata dal Decreto Crescita 34/2019 ([Legge 30 aprile 2019, n. 34](#)), **prevede degli specifici obblighi di esposizione in bilancio o sul sito internet per le imprese (va indicata la denominazione e CF del soggetto ricevente, denominazione del soggetto erogante, somma incassata, data di incasso, causale, ossia una breve descrizione del tipo di**

vantaggio/titolo alla base dell'erogazione ricevuta) che nel corso dell'anno hanno ricevuto contributi superiori ai 10.000 euro complessivi.

La norma ha creato una serie di dubbi interpretativi e applicativi, più volte segnalati da Confindustria a Governo e Parlamento. Nel **recepire alcune proposte di semplificazione elaborate da Confindustria e in attesa di una complessiva rivisitazione dell'intera disciplina**, il **Decreto Crescita** (DL n. 34/2019) aveva **apportato alcune prime semplificazioni in merito alla delimitazione del campo d'applicazione degli obblighi di trasparenza** (es. esclusione dagli obblighi di pubblicazione delle misure agevolative erogate sulla base di un regime generale, nonché delle somme ricevute a titolo di corrispettivo, retribuzione o risarcimento, e di quelle che risultano sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, per i quali sarà sufficiente una semplice menzione) e al **relativo regime sanzionatorio** (irrogazione di una sanzione pecuniaria, nonché della sanzione accessoria dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che vi siano stati tale pubblicazione e il pagamento della sanzione pecuniaria, restituzione integrale delle somme ai soggetti eroganti).

Stando al tenore letterale della norma inserita nel Decreto-legge Riaperture, **fino al 31 dicembre 2021 non sarà passibile di sanzioni chi non abbia provveduto agli obblighi informativi per le erogazioni relative al 2020 nei termini previsti** (30 giugno 2021 per associazioni, fondazioni, onlus e cooperative sociali; termine di approvazione del bilancio per le imprese). Pertanto, **eventuali sanzioni per inadempimenti o adempimenti tardivi potranno essere applicate a partire dal 1° gennaio 2022.**